

Novità fatturazione elettronica da e verso estero

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 293384 del 28 ottobre 2021

Gentile cliente,

dal 1º gennaio 2022 viene meno la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro). Le operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate utilizzando il tracciato di fatturazione elettronica (SDI).

Premessa

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 è intervenuto ad apportare l'ennesima modifica in materia di fatturazione elettronica, disponendo che **a partire dal 1º gennaio 2022** sia le operazioni attive con soggetti esteri che l'integrazione e l'autofattura dovranno essere obbligatoriamente documentate da fattura elettronica mentre, per quanto riguarda le operazioni passive, sia dovranno essere effettuate tramite fattura elettronica.

Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi da soggetti non residenti

Laddove il cessionario italiano riceva da un fornitore estero (UE o Extra UE, ivi inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) una fattura per prestazioni di servizi, ai fini dell'assolvimento dell'imposta, deve:

- Nel caso di servizi UE → integrare con IVA la fattura ricevuta;
- Nel caso di servizi extra-UE → emettere autofattura con IVA sulla fattura ricevuta.

In entrambi i casi occorre utilizzare il codice TIPO documento TD17 e la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero.



Integrazione per acquisto di beni da soggetti UE

Il cessionario italiano è tenuto, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 331 del 1993, ad integrare il documento ricevuto con IVA italiana (anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA).

In tal caso occorre utilizzare il codice TIPO documento TD18 e la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero.

Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2

Il cessionario italiano è tenuto ad emettere autofattura o ad integrare fatture emesse da soggetti esteri nei casi previsti dall'articolo 17 comma 2 del D.P.R. 633/72:

- acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se intracomunitario o autofattura se extracomunitario);
- autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;
- acquisti da fornitore estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72);
- acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).

In tal caso occorre utilizzare il codice TIPO documento TD19 e la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI & ASSOCIATI